

E 2 1 0 4 9 5 1 1 0 5 1

M A P E R C E

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28/6/1958 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER I DIPENDENTI DI AZIENDE

COMMERCIALI

Il giorno 28 Febbraio 1966, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del 1° Segretario Dr. LEONIDA FALGHERA,

f r a

l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentata dal Presidente Dr. CARLO BALDONI e dal Vice-Presidente Cav. LUIGI VACCARI, assistiti dal Comm. DANTE REBUTTINI

e

la Camera Conf. del Lavoro, rappresentata dalla Sig.ra MARIA GUERRA;  
l'Unione Sindacale Prov.le, rappresentata dal Sig. MARINO PIZZIRANI;  
l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

si é stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al C.C. N.L. 28/6/1958 e successive modifiche, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali di Modena e Provincia, cui sono applicabili gli accordi stessi.

ART. 1 - Con decorrenza 1°/1/1966 e 1°/11/1966 il trattamento economico, al lordo delle ritenute di legge, spettante al personale dipendente da Aziende Commerciali cui é applicabile il presente Contratto Integrativo Provinciale, é quello indicato nelle tabelle di seguito riportate: -

RAGGRUPPAMENTO

PAGA MENSILE CONGLOBATA

	<u>dal 1°/1/1966</u>	<u>dal 1°/11/1966</u>
A.1	121.600	122.820
A.2	114.500	115.650
B.1 sup. 21 anni	88.200	89.090
inf. 21 anni	84.900	85.750
B.2 sup. 21 anni	86.200	87.070
inf. 21 anni	82.900	83.730
B.3 sup. 21 anni	84.900	85.750
inf. 21 anni	81.500	82.320
C.1 sup. 21 anni	66.700	67.370
dai 20 ai 21 anni	65.800	66.460
dai 19 ai 20 anni	(6)60.200	60.810
dai 18 ai 19 anni	60.000	60.600
dai 17 ai 18 anni	53.300	53.840
C.2 sup. 21 anni	63.900	64.540
dai 20 ai 21 anni	63.200	63.840
dai 19 ai 20 anni	57.700	58.280

./.

	dai 18 ai 19 anni	57.500	58.080
	dai 17 ai 18 anni	51.100	51.620
C.3	sup. 21 anni	(8)58.800	59.390
	dai 20 ai 21 anni	58.100	58.700
	dai 19 ai 20 anni	53.200	53.740
	dai 18 ai 19 anni	52.900	53.430
	dai 17 ai 18 anni	47.100	47.580
C.4	sup. 21 anni	57.900	58.480
	dai 20 ai 21 anni	57.000	57.570
	dai 19 ai 20 anni	52.400	52.930
	dai 18 ai 19 anni	52.100	52.630
	dai 17 ai 18 anni	46.300	46.770

Personale non impiegatizio

D.1	sup. 20 anni	64.800	65.450
	dai 18 ai 20 anni	62.100	62.730
	dai 16 ai 18 anni	52.400	52.930
D.2	sup. 20 anni	58.600	59.190
	dai 18 ai 20 anni	56.200	56.770
	dai 16 ai 18 anni	47.400	47.880
D.3	sup. 20 anni	57.100	57.680
	dai 18 ai 20 anni	51.700	52.220
	dai 16 ai 18 anni	45.700	46.160
D.3	fattorini, ecc.		
	dai 18 ai 20 anni	51.700	52.220
	dai 16 ai 18 anni	42.800	43.230
	inferiori ai 16 anni	39.000	39.390
D.4	sup. 20 anni	54.700	55.250
	dai 18 ai 20 anni	49.500	50.000
	dai 16 ai 18 anni	40.900	41.310
	inf. 16 anni	36.900	37.270
E.1	sup. 20 anni	63.200	63.840
	dai 18 ai 20 anni	60.700	61.310
	dai 16 ai 18 anni	51.200	51.720
E.2	sup. 20 anni	57.800	58.380
	dai 18 ai 20 anni	55.400	55.960
	dai 16 ai 18 anni	46.700	47.170
	inf. 16 anni	46.300	46.770
E.3	sup. 20 anni	56.600	57.170
	dai 18 ai 20 anni	51.300	51.820
	dai 16 ai 18 anni	45.300	45.760
	inf. 16 anni	45.300	45.760

Apprendisti

Superiori	20 anni	48.200	48.690
	dai 19 ai 20 anni	46.500	46.970
	dai 18 ai 19 anni	45.300	45.760
	dai 17 ai 18 anni	35.000	35.350
	dai 16 ai 17 anni	32.900	33.230
	inferiori 16 anni	23.300	23.540

Calcolo determinazione paga

- A - GIORNALIERA ..... Retribuzione mensile diviso 26
- B - SETTIMANALE ..... retribuzione giornaliera moltiplicato 6
- C - QUINDICINALE ..... retribuzione mensile diviso 2
- D - ORARIA ..... retribuzione giornaliera diviso 6.

ART. 2 - Le retribuzioni di cui alle soprariportate tabelle valgono per i Comuni di Modena, Carpi, Vignola e Sassuolo, nonché per i dipendenti delle aziende vinicole di tutti i Comuni della Provincia.

Ad eccezione delle particolarità di cui sopra, le retribuzioni si intendono ridotte della percentuale del 2%.

ART. 3 - Ai minimi salariali indicati nelle tabelle di cui all'art. 1 del presente Accordo, si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla Legge e disposizioni in vigore, nonché 22 punti di indennità di contingenza in vigore al 1° Gennaio 1966, rimasti esclusi dal conglobamento.

L'indennità di contingenza sarà aggiornata in aumento o in diminuzione in relazione alle eventuali variazioni che si verificassero in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggetti alle trattenute di Legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dello intero orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, per il personale in genere, di 9 o 10 ore giornaliere e 54 o 60 settimanali, per il personale a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia, giusto quanto stabilito dal successivo art. 4.

ART. 4 - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.

Con riferimento all'art. 35 del C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche, il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia fra quello di cui alla tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e successive modifiche ed aggiunte è il seguente: - custodi, guardiani notturni e diurni, personale addetto alla estinzione degli incendi, fattorini nelle aziende fino a 5 dipendenti, uscieri, inservienti, pesatori, autisti e personale addetto al trasporto di merci o persone, purché non compiano anche operazioni di carico e scarico, stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto, sorveglianti che non partecipino direttamente al lavoro, commessi di negozio nei centri abitati fino a 30.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, personale addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, addetti alle pompe stradali per la distribuzione dei carburanti (pompisti).

La durata del lavoro normale per il personale sopra elencato viene stabilite in: -

- 10 ore giornaliere per i custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, uscieri, inservienti e addetti alla estinzione degli incendi.

./.

- 8 ore e mezzo per gli autisti e personale addetto al trasporto di merci e persone che non compiono operazioni di carico e scarico.
- 9 ore giornaliere per tutto il rimanente personale.

ART. 5 - Interruzione dell'orario giornaliero.

In relazione all'art. 32 del Contratto nazionale, si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore.

Ciò salvo altre disposizioni delle Autorità competenti che stabiliscono l'orario di apertura e chiusura dei negozi e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

Art. 6 - Coabitazione, vitto e alloggio

Le aziende hanno facoltà di trattenere ai dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) un importo pari a 1/5 (un quinto) della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo e di alloggio, la trattenuta da effettuare sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad 1/4 (un quarto) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore ad 1/10 (undecimo) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

ART. 7 - Missioni e trasferimenti

Per quanto attiene alle diarie relative a missioni e trasferimenti, si fa riferimento al titolo XII del C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 22/7/1961.

ART. 8 - Controversie

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni Sindacali contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse verranno demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 9 - Cottimo

Ad integrazione dell'art. 84 del C.C.N.L., si stabilisce che, nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo, dovrà essergli garantita una paga media mensile, settimanale o giornaliera superiore ai minimi contrattuali fissati per la stessa tariffa.

La misura di tale maggiorazione è concordata nel 15 (quindici) per cento.

ART. 10 - I cali e le perdite di cottura, le tare, ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinati con convenzioni scritte fra i datori di lavoro ed i gestori interessati, in relazione alle ubicazio-

ne dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali.

In caso di divergenza fra le parti la determinazione sarà demandata ad una Commissione arbitrale di tre membri dei quali: -

- uno rappresentante dei datori di lavoro;
- uno rappresentante dei lavoratori;
- un terzo - presidente - scelto fra gli esperti di comune accordo e, in difetto, designato dal Presidente della Camera di Commercio.

A titolo puramente indicativo, si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di massimo consumo: -

Acciughe salate in latte.....	20%
Agnello.....	2%
Conserva in latte di Kg. 5.....	10%
Conserva in latte da Kg. 10.....	8%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.).....	11%
Formaggio fresco e stagionato.....	1%
Lardo, pancetta stesa e strutto.....	1%
Lonza e carne fresca.....	2%
Prosciutto cotto.....	5%
Prosciutto stagionato.....	25%
Riso in sacchi interi (p.l.).....	1%
Salumi in genere e pancetta arrotolata.....	2%
Risotte.....	1%
Sgombri all'olio.....	15%
Tonno, tonnetto, ventresca all'olio.....	15%
Zucchero in sacchi interi (p.l.).....	1%

ART. 11 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme ed alle disposizioni del Contratto Nazionale per i dipendenti di aziende commerciali, stipulato il 28/6/1958, nonché alle successive modifiche ed alle disposizioni di Legge.

ART. 12 - Il presente Accordo entra in vigore il 1°/1/1966 e scadrà il 31/12/1967, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Qualora venga regolarmente disdettato nei termini suddetti, le parti si impegnano ad iniziare le trattative per il rinnovo nei tre mesi precedenti la scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

- p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti *Carlo Biondi*
- p. L'UNIONE SINDACALE PROV.LE *Quenu*
- p. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO *Fiancarolo*
- p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO *Mario Quenu*
- p. L'UNIONE PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O. *Quenu*

